

CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE B2, PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE SOCIALE E PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI/SERVIZI SOCIALI E SOCIO – SANITARI (art. 30 D. Lgs. n. 267/2000)

L'anno duemilatredici il giorno 03..del mese di Maggio nella sede Municipale del Comune Capofila dell' Ambito Territoriale B2 – COMUNE di SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) e più precisamente nell'Aula Consiliare dello stesso Ente , sono intervenuti i Sigg.ri:

* nato ail....., che interviene nel presente atto , in qualità di SINDACO o Assessore alle Politiche Sociali del Comune di APICE in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

* nato ail....., che interviene nel presente atto, in qualità di SINDACO o Assessore alle Politiche Sociali del Comune di BUONALBERGO in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

* nato ail....., che interviene nel presente atto, in qualità di SINDACO o Assessore alle Politiche Sociali del Comune di CALVI in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

* nato ail....., che interviene nel presente atto, in qualità di SINDACO o Assessore alle Politiche Sociali del Comune di CASTELPOTO in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

* nato ail....., che interviene nel presente atto, in qualità di SINDACO o Assessore alle Politiche Sociali del Comune di CAUTANO in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

* nato ail....., che interviene nel presente atto, in qualità di SINDACO o Assessore alle Politiche Sociali del Comune di FOGLIANISE in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

* nato ail....., che interviene nel presente atto, in qualità di SINDACO o Assessore alle Politiche Sociali del Comune di PADULI in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

* nato ail....., che interviene nel presente atto , in qualità di SINDACO o Assessore alle Politiche Sociali del Comune di PAGO VEIANO in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

* nato ail....., che interviene nel presente atto, in qualità di SINDACO o Assessore alle Politiche Sociali del Comune di PESCO SANNITA in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

* nato ail....., che interviene nel presente atto, in qualità di SINDACO o Assessore alle Politiche Sociali del Comune di PIETRELCINA in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

* nato ail....., che interviene nel presente atto, in qualità di SINDACO o Assessore alle Politiche Sociali del Comune di PONTE in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

* nato ail....., che interviene nel presente atto, in qualità di SINDACO o Assessore alle Politiche Sociali del Comune di SAN GIORGIO DEL SANNIO in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

* nato ail....., che interviene nel presente atto, in qualità di SINDACO o Assessore alle Politiche Sociali del Comune di SAN MARTINO SANNITA in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

* nato ail....., che interviene nel presente atto, in qualità di SINDACO o Assessore alle Politiche Sociali del Comune di SAN NAZZARO in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

* nato ail....., che interviene nel presente atto, in qualità di SINDACO o Assessore alle Politiche Sociali del Comune di SAN NICOLA MANFREDI in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

*, che interviene nel presente atto, in qualità di SINDACO o Assessore alle Politiche Sociali del Comune di SANT'ANGELO A CUPOLO in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

* nato ail....., che interviene nel presente atto, in qualità di SINDACO o Assessore alle Politiche Sociali del Comune di S. ARCANGELO TRIMONTE in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

*, nato a il che interviene nel presente atto, in qualità di SINDACO o Assessore alle Politiche Sociali del Comune di TORRECUSO in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

* nato ail....., che interviene nel presente atto, in qualità di SINDACO o Assessore alle Politiche Sociali del Comune di VITULANO in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce

per costituirsi, ciascuno appositamente autorizzato a ciò, per la stipula e sottoscrizione della presente Convenzione in nome e per conto dei rispettivi Enti / Comuni, in forza delle deliberazioni che, ancorchè non allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale

SI PREMETTE

- che l'art.1 della legge 328/2000, rubricato "Principi generali e finalità" recita: "*La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio*

individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia”, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;

- che il D.Lgs. 267/2000 prevede all'art. 30 che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli Enti Locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
- che il D.Lgs., n. 112 del 31.03.1998, recante disposizioni in materia di “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997, n. 59”, al Capo II del Titolo IV, affida alla competenza dei Comuni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- che la Legge 328/2000, avente ad oggetto “Il sistema integrato di interventi e Servizi Sociali” descrive nel dettaglio le funzioni amministrative di competenza comunale relative agli interventi sociali e prevede che l’esercizio delle inerenti funzioni avvenga a livello di ambito;
- che le Linee Guida Regionali per la riorganizzazione istituzionale degli Ambiti Sociali Territoriali promuovono e prevedono l’incentivazione del cennato modello organizzativo della Convenzione, che si caratterizza per la sua flessibilità e per l’esiguo impatto delle spese necessarie per il suo funzionamento;
- che l’articolo 15 della Legge n. 241/1990 prevede, in senso generale, che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che dalla normativa nazionale e regionale vigente, e in particolare dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 502/1992, dell’articolo 6 della L.R. n. 22/1994 e dell’articolo 8 della L.R. n. 26/1996 emerge la necessità di individuare, nell’organizzazione delle attività relative all’esercizio delle funzioni sociale, socio-sanitaria e sanitaria, modalità di gestione, coordinamento e programmazione che perseguano il fine della corretta integrazione socio-sanitaria;
- che l’art.19 della legge 328/2000 sancisce che i Comuni associati, negli Ambiti Territoriali di cui all’art.8 comma 3, lett.a) , a tutela dei diritti della popolazione d’intesa con le Aziende Sanitarie Locali, provvedano, nell’ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell’art.4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del Piano Regionale di cui all’art.18 comma 6, a definire il Piano di Zona Sociale, che individua:
 - a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti ed i mezzi per la relativa realizzazione;
 - b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell’art.8 comma 3 lettera h);
 - c) le forme di rilevazione dei dati nell’ambito del sistema informativo di cui all’art.21;
 - d) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all’amministrazione penitenziaria e della giustizia;

- e) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
- f) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- g) le forme di concertazione con l'Azienda Sanitaria Locale e con i soggetti di cui all'art.1 comma 4;
 - che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti i servizi socio-sanitari rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione omogenea sull'intero Ambito Territoriale e un contenimento dei relativi costi;
 - che la Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 "*Legge per la dignità e cittadinanza sociale. Attuazione delle legge 8 novembre 2000, n. 328*" e s.m.i. prevede che i Comuni adottino, su proposta del Coordinamento Istituzionale, le forme associative e modalità di gestione degli interventi o dei servizi programmati nel Piano Sociale del Distretto Sociale, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
 - che nel I^a Piano Sociale Regionale, approvato con DGRC _____ è disciplinata l'obbligatorietà della forma associativa per la gestione integrata dei servizi sociali;
 - che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano di Zona" strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio sanitari, con riferimento in special modo alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali di definire nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito ambito sociale territoriale;
 - che a seguito della modifica al Titolo V, con norma costituzionale n. 3 dell'ottobre 2001, lo Stato ha ceduto alle Regioni ordinarie, come materia esclusiva, l'assistenza e i servizi sociali;
- * che la Regione Campania:
 - con Delibera di G.R. n. 320 del 3/07/ 2012 (BURC n. 42 del 9/07/2012) ha approvato la modifica degli Ambiti Territoriali sociali e dei Distretti sanitari per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali e socio sanitari a rete;
 - con Deliberazioni annuali - definite come Linee Guida per la presentazione dei Piani Sociali di Zona - ha disciplinato la programmazione sociale, le modalità di presentazione dei Piani di Zona, il trasferimento delle risorse del FNPS;
 - con circolare prot. n. 860236 del 21/11/2012 e successiva prot. n. 957445 del 28/12/2012 la Regione Campania ha fornito disposizioni operative inerenti la gestione della fase di transizione nelle more dell'approvazione del 2^a PSR ;

- con propria deliberazione n.1079 del 15/03/2002 ha emanato indirizzi ai Comuni per la selezione di soggetti del Terzo Settore ai fini della gestione della rete integrata degli interventi e dei servizi, ex lege 328/2000;
- con il Regolamento di attuazione della Legge Regionale 23 Ottobre 2007 N. 11 la Regione Campania ha definito tutti gli adempimenti necessari ai fini dell'ottenimento, da parte delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, del provvedimento di autorizzazione e accreditamento;
- che il predetto Regolamento, giusta art. 44 comma 1) stabilisce che ciascun ambito territoriale "conformemente alla forma associativa prescelta, definisce l'organo od ufficio che è titolare dei compiti e delle funzioni relative all'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture, dei servizi e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- con Legge Regionale 6 luglio 2012 N. 15 recante "Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per non autosufficienza" sono state apportate modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 11/2007;
- nelle more dell'emanazione del Regolamento attuativo della suddetta Legge Regionale, teso a disciplinare le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato, seguitano ad applicarsi le disposizioni del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 novembre 2009, n. 16 (Regolamento di attuazione della Legge Regionale 23 Ottobre 2007 N. 11) in quanto non contrastanti con le disposizioni della L.R. N. 15/2012 – giusta art. 59 bis (Disposizioni transitorie) della L.R. n. 15/2012;

Rilevato che:

- con Deliberazione n. 1 del 9 maggio 2013, il Coordinamento Istituzionale ha individuato nel Comune di SAN GIORGIO DEL SANNIO l'ENTE CAPOFILIA DELL'AMBITO TERRITORIALE B2;
- che i sotto indicati Enti hanno adottato ed approvato nei rispettivi Consigli Comunali la Convenzione ex art.30 del D.Lgs 267 / 2000 sopra indicata, con le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale:

COMUNE	NUMERO DELIBERA	DATA
APICE	12	22/05/2013
BUONALBERGO	13	13/06/2013
CALVI		
CASTELPOTO	16	27/05/2013
CAUTANO		

FOGLIANISE	9	20/05/2013
PADULI	10	25/05/2013
PAGO VEIANO	10	30/05/2013
PESCO SANNITA	10	20/05/2013
PIETRELCINA	6	22/05/2013
PONTE	6	30/05/2013
SAN GIORGIO SANNIO	13	23/05/2013
SAN MARTINO SANNITA	15	16/05/2013
SAN NAZZARO	17	12/06/2013
SAN NICOLA MANFREDI	16	29/05/2013
SANT'ANGELO CUPOLO	30	17/06/2013
SANT'ARCANGELO TRIM.	15	21/05/2013
TORRECUSO	8	22/05/2013
VITULANO	8	21/05/2013

- che alla presente Convenzione aderisce la Provincia di Benevento;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse sono da considerare parte integrante della presente Convenzione, composta da n. 24 articoli che costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

ART. 2 – OGGETTO

I Comuni contraenti individuano nella Convenzione, di cui all'art. 30 del D.Lgs.n. 26720/00, la forma giuridica per la gestione associata di interventi e servizi sociali e socio-sanitari previsti nel Piano di Zona adottato dall'Ambito B2 *ex lege* 328/00.

Il PdZ sarà allegato alla presente Convenzione formandone parte integrante.

La presente Convenzione contiene le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento di un'associazione intercomunale tra i sopraindicati Comuni.

Nessuno di tali Comuni può esercitare tramite altra forma associativa, o di cooperazione, le funzioni ed i servizi di cui alla presente Convenzione.

Altre funzioni di competenza comunale afferenti il settore sociale e non previste, quindi, nella progettazione del Piano di Zona, potranno essere svolte ed i relativi servizi gestiti in proprio.

ART. 3 – MODALITA'

Per le attività di cui all'articolo precedente viene individuata la forma associativa di cui all'articolo 30 del D. Lgs. n. 267/2000.

Tali attività saranno assicurate, in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, dall'Ufficio di Piano la cui composizione, organizzazione, funzionamento e competenze sono disciplinate da apposito Regolamento che, ancorché non allegato alla presente Convenzione, ne diviene parte integrante .

L'Ufficio di Piano, dotato di autonomia gestionale ed organizzativa, svolge le proprie funzioni anche attraverso la predisposizione di Provvedimenti , proposte di delibere e Determinazioni Dirigenziali , in attuazione delle attività del COORDINATORE .

Detti atti / provvedimenti / proposte di delibere a cura del Coordinatore vengono inviati al Responsabile del competente Settore /Area del Comune Capofila ai fini della loro adozione - previa apposizione dei pareri e/o visti di regolarità tecnica e contabile (del Responsabile del Settore Finanziario del Comune Capofila, di cui la Convenzione espressamente si avvale).

Il Comune di SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) viene individuato come Ente Capofila preposto alla gestione contabile delle funzioni affidate all'Ufficio di Piano.

A tal fine, i Comuni associati conferiscono al Comune delegato alla gestione contabile le risorse finanziarie, con le modalità previste dalla seguente Convenzione.

La sede dell'Ufficio di Piano è stabilita presso la sede dell'Ufficio Servizio Sociale del Comune Capofila.

ART.4 - FINALITA'

La gestione associata dei servizi sociali e socio-sanitari e l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli Enti convenzionati assicurano l'unicità di attuazione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali e socio-sanitari, nonché il necessario miglioramento dei servizi e delle attività sull'intero territorio.

ART.5 – OBIETTIVI

Le finalità principali dell'Associazione sono:

- a) promuovere il coordinamento e la progressiva uniformazione dei contenuti dei Regolamenti dei Comuni aderenti, nei servizi e nelle attività realizzate attraverso il Piano di Zona;
- b) perseguire il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico - finanziarie, umane e strumentali;
- c) perseguire la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuovere la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.

I rapporti con i Comuni limitrofi, con la Provincia e con la Regione, sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà, solidarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

L'organizzazione del Piano di Zona e l'esercizio delle funzioni devono tendere, in ogni caso, a garantire pubblicità, economicità, efficienza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

In particolare, il Piano di Zona deve essere improntato ai seguenti obiettivi:

- favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- qualificare la spesa, cercando di attivare anche altre fonti di finanziamento (comunitari, nazionali e regionali);
- definire i criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun Comune, secondo le indicazioni vincolanti della Regione Campania – Settore Politiche Sociali;
- prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento di operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

Art. 6 – DURATA

La durata della Convenzione è stabilita in tre anni, decorrenti dalla data di stipula del seguente atto, per la gestione associata dei servizi all'interno dell'Ambito Territoriale.

In assenza di proposte alternative, formulate dal Coordinamento Istituzionale, la presente Convenzione è rinnovata tacitamente, salvo che gli Enti aderenti non decidano di emendarla o di porre in essere le procedure di scioglimento anticipato previste dalla normativa vigente.

Art.7 – SOGGETTO CAPOFILA

I Comuni aderenti al PdZ individuano il Comune di SAN GIORGIO DEL SANNIO quale soggetto capofila della presente Associazione intercomunale.

Le funzioni del Comune capofila sono le seguenti:

- Ente Capo-Associazione, sia nei rapporti verso Enti terzi, che per le competenze descritte nella presente Convenzione, fatte salve le prerogative del Coordinamento Istituzionale;
- Tesoreria unica del fondo d'Ambito e di tutti gli altri finanziamenti acquisiti dall'Ufficio di Piano;
- Sede legale del Coordinamento Istituzionale e dell'Ufficio di Piano;
- "Ufficio Competente" preposto al rilascio dei provvedimenti di Autorizzazione ed Accredimento nonché per le attività di vigilanza - ex art. 14 del Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007, secondo l'iter di seguito specificato, e comunque salvo diverse ed ulteriori indicazioni e/o modificazioni fornite dalla Regione Campania:

Per l'autorizzazione:

- a) viene demandata al singolo Comune presso cui è presente la struttura, la formulazione di puntuale e ben articolata istruttoria propedeutica al rilascio, da parte del Comune Capofila, del provvedimento di autorizzazione delle strutture di cui all'allegato "A" del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 11/2007;
- b) per tale momento istruttorio, i singoli Comuni dovranno avvalersi, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007, degli uffici tecnici e dei servizi sociali comunali territorialmente competenti;

Per l'accreditamento:

- c) l' "UFFICIO competente" coincidente con il Comune Capofila, rilascerà il provvedimento subordinatamente alla sussistenza di requisiti di cui all'art. 18 comma 1) del Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007;

Per la Vigilanza e il Controllo - ex art. 14 del Regolamento di attuazione della LEGGE REGIONALE n. 11 / 2007:

- d) l' "UFFICIO competente", coincidente con il Comune Capofila, si avvale degli uffici tecnici e dei servizi sociali dei Comuni associati, nonché, per gli aspetti di natura sanitaria, delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio.

Art.8- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione Intercomunale:

- il Coordinamento Istituzionale;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- il Gruppo di rappresentanza , con funzioni meramente consultive e non vincolanti per i Comuni associati , composto da n. 4 componenti , in rappresentanza delle n. 4 (quattro) aree geografiche costituenti l'Ambito Territoriale B2 , in costante raccordo con il Presidente del COORDINAMENTO ISTITUZIONALE per l'esame delle problematiche di programmazione e di gestione associata dei servizi.

Art.9- COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Il Coordinamento Istituzionale (C.I.) è composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, o loro delegati.

In merito alla composizione, organizzazione e funzionamento si fa espresso rinvio al relativo Regolamento allegato al Piano di Zona e parte integrante della presente Convenzione.

Per assumere tutti i provvedimenti finalizzati a dare esecuzione alle Deliberazioni del C .I . , nonché a dare attuazione agli indirizzi politici e programmatici ed agli obiettivi dallo stesso stabiliti, sarà utilizzata la forma della Determinazione Dirigenziale, proposta dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano ed adottata dal Responsabile del competente SETTORE / SERVIZIO / AREA (in cui sono ricompresi gli Uffici dei servizi sociali) del Comune capofila , previo suo parere / visto di regolarità tecnico-amministrativo nonché contabile reso dal Responsabile del competente Settore Finanziario.

ART. 10 – IMPEGNI

I Comuni contraenti:

- affidano all'Ufficio di Piano l'esercizio delle proprie funzioni sociali, intendendo per tali quelle di cui agli articoli 128 e 131 del D. Lgs. n. 112/98 ed all'articolo 1 della legge n. 328/2000;
- affidano all'Ufficio medesimo la gestione, unitaria ed in nome proprio, di tutti i servizi e gli interventi che costituiscono espressione delle funzioni attribuite;
- danno atto che in virtù di quanto previsto dalla presente Convenzione, sono trasferiti dai Comuni all'Ambito Sociale B2, nella materia oggetto della Convenzione, i poteri gestionali

originariamente riconosciuti dall'ordinamento privato e pubblico al Comune, ed i compiti istruttori relativi agli atti di programmazione e regolamentari;

- l'ambito assolverà alle funzioni oggetto della presente Convenzione in conformità agli atti di indirizzo espressi dal Coordinamento Istituzionale;
- riconoscono agli uffici costituendo la titolarità delle seguenti risorse finanziarie:
 - a) ogni risorsa derivata dai Comuni per gli interventi e per i servizi sociali specificatamente destinata all'Ambito e più precisamente quelle risultanti dal programma economico – finanziario iniziale, allegato al Piano di Zona Sociale;
 - b) eventuali altre risorse che l'Ambito è legittimato a riscuotere ed a pretendere in ragione del servizio svolto;
 - c) ogni altro diritto attinente l'attività;
 - d) la riscossione degli eventuali contributi erariali, comunitari e da privati, in relazione alle funzioni svolte;
 - e) la riscossione di contributi pubblici e privati, in relazione ai servizi svolti, verrà iscritta in appositi e dedicati capitoli di bilancio dell'Ente Capofila.

Si impegnano, altresì, a predisporre, per il tramite dell'Ufficio di Piano, la Carta dei Servizi per le principali tipologie di servizi e un'azione di sistema finalizzata ad istituire e generalizzare l'uso del Sistema Informativo Sociale (SIS) ex art. 2 – Legge Regionale 11/07;

La Provincia di Benevento s'impegna a svolgere il ruolo di divulgazione dei risultati e di raccordo con le altre realtà territoriali, nonché per i compiti assegnati dalla legge 328/2000.

ART. 11 - INDICATORI DI MONITORAGGIO

Le parti contraenti individuano quali indicatori di monitoraggio:

- il numero complessivo di utenti;
- la rilevazione di dati di efficienza ed efficacia rispetto ai servizi offerti dal Piano di Zona;
- la rilevazione di dati di efficienza ed efficacia di eventuali strutture d'Ambito (costo complessivo del servizio, costo per utente);
- controlli periodici per le singole aree di intervento;
- grado di soddisfacimento dell'utenza, da rilevare attraverso la somministrazione di questionari.

Ulteriori e diversi elementi di monitoraggio potranno essere indicati dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

Art. 12 – PRINCIPI

L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

- massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- preciso rispetto dei termini del procedimento e della Carta dei Servizi;
- rapida risoluzione di contrasti e delle difficoltà interpretative;
- divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- standardizzazione della modulistica e delle procedure;

- costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, al fine di migliorare l'attività di programmazione;

ART. 13 - FONTI FINANZIARIE E RIPARTO COSTI

1. Le risorse finanziarie, costituenti il Fondo Unico d'Ambito (FUA) ex art. 10 comma 2 lett.c) e d) – Legge Regionale n. 11/07 - necessarie a sostenere il programma delle attività previste nel Piano di Zona, sono:

- Fondo Sociale Regionale (FSR);
- Fondi propri dei Comuni dell'Ambito B2 per le Politiche Sociali (FC) determinato

secondo le vincolanti prescrizioni contenute nel Piano Sociale Regionale recante: *“...l'entità della quota di compartecipazione deve essere in linea con la media degli stanziamenti per gli interventi socio assistenziali dell'ultimo triennio e comunque non inferiore ad € 7,00 per abitante”*, salve diverse indicazioni e prescrizioni da parte della Regione Campania nonché diverse sopravvenute esigenze dell'Ambito B2;

- Fondi Unione Europea (UE) assegnati all'Ente Capofila perché destinati alla gestione dei servizi comuni previsti nel Piano Sociale di Zona;
- Fondi della compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi e degli interventi associati;
- Altre risorse (A), provenienti dai finanziamenti aggiuntivi, pubblici e privati;
- Fondi ASL finalizzati a realizzare l'Integrazione Socio Sanitaria;

2. Ogni Ente associato iscrive nel proprio bilancio le somme da trasferire all'Ambito in relazione all'attività svolta in forma associata, così come risultanti dal piano economico-finanziario di previsione, elaborato dall'Ufficio di Piano.

3. L'Ente Capofila, delegato all'esercizio della funzione contabile iscrive nel proprio bilancio, in appositi e dedicati capitoli, tutte le entrate e le risorse messe a disposizione dell'Ambito ai sensi dei commi precedenti, in apposito conto dedicato e vincolato.

4. Entro il 30 giugno di ciascun anno, in base all'approvazione del piano economico finanziario preventivo di cui all'articolo che segue, gli Enti aderenti provvedono a liquidare al Comune Capofila la quota di compartecipazione (FC). La maturazione di interessi moratori su servizi già appaltati, determina nel caso di mancato versamento della quota di compartecipazione utilizzata a copertura del Servizio stesso, responsabilità patrimoniale esclusiva del Comune inadempiente.

4.1 Nello specifico, per l'anno 2013, i Comuni provvederanno a versare la 1^a rata della quota di compartecipazione pari al 30% dell'importo dovuto entro e non oltre il 30 maggio 2013, termine fissato altresì per la RATIFICA da parte dei CONSIGLI COMUNALI dei n. 19 COMUNI aderenti all' AMBITO B2 della “ CONVENZIONE ex art. 30 del TUEL in D.Lgs. n. 267/2000 per la disciplina della progettazione e gestione associata delle funzioni e dei servizi d'AMBITO “ compresi nel PIANO SOCIALE di ZONA, come approvata in COORDINAMENTO ISTITUZIONALE.

Il versamento del restante importo rimane confermato in n. 2 due soluzioni come di seguito specificato:

- ⤴ 35% all'approvazione del Piano Sociale di Zona previa comunicazione da parte dell'Ufficio di Piano;
- ⤴ 35% entro il 30 Settembre c.a.

4.2 Per gli anni successivi i Comuni provvederanno a versare la quota di compartecipazione, pari al 30% dell'importo dovuto, all'approvazione del Piano Sociale di Zona; il restante importo sarà versato in due soluzioni come di seguito specificato:

- ⤴ 35% entro il 30 giugno dell'anno di riferimento;
- ⤴ 35% entro il 30 Settembre dell'anno di riferimento.

4.3 Il versamento delle quote di compartecipazione è obbligatorio.

In caso di suo mancato trasferimento al Comune capofila, il Presidente del Coordinamento Istituzionale, decorsi 30 gg dalla scadenza dei termini sopra indicati, sospende ai Comuni inadempienti l'accesso e l'erogazione dei servizi d'Ambito, decisione che, in ogni caso, dovrà essere ratificata dal Coordinamento Istituzionale nei successivi 15 gg., senza diritto di voto del Comune inadempiente e con assunzione di diretta di responsabilità giuridica, economica e patrimoniale a suo carico.

Art. 14 - PREVISIONI CONTABILI E PROGRAMMATICHE

1. Sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida Regionali e dalle Linee di indirizzo e programmazione della Regione Campania, il Coordinamento Istituzionale approva il piano economico-finanziario dei Servizi associati, predisposto dall'Ufficio di Piano;
2. Il piano contiene una dettagliata relazione sugli interventi e sui servizi programmati, sulle modalità di realizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sui sistemi di affidamento dei servizi da esternalizzare, sui relativi costi e sulle risorse umane da utilizzare.
3. Il piano, una volta approvato, viene trasmesso, agli Enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun Ente aderente iscrive annualmente, e sulla base di eventuali aggiornamenti, le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale.
4. L'Ufficio di Piano, con l'apporto dell'Ufficio FINANZIARIO del Comune Capofila delegato alla funzione contabile, si impegna a verificare l'andamento dei costi e delle spese in corso di esercizio sottoponendo eventuali varianti o assestamenti del Piano di Zona all'approvazione del Coordinamento Istituzionale.

Art. 15 - RENDICONTO DI GESTIONE

Il rendiconto annuale del servizio associato è costituito da un documento economico-finanziario ripilogativo desunto dai risultati della gestione annuale.

Il rendiconto viene sottoposto all'approvazione del Coordinamento Istituzionale, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, e trasmesso agli Enti aderenti per i provvedimenti di competenza.

ART. 16 – GARANZIE

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di compartecipazione di tutti gli Enti associati, deve assicurare la medesima ed identica cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti partecipanti.

A tal uopo si precisa che, sulla base di una gerarchia di scelte prestazionali, vanno garantiti i Livelli Essenziali di Assistenza (LIVEAS) e i Livelli di Assistenza socio-sanitari (LEA) subordinando le ulteriori prestazioni alla disponibilità finanziaria residua.

Si conviene che ciascun Comune ha diritto di sottoporre direttamente all'Ambito Territoriale proposte e problematiche attinenti l'attività convenuta.

ART. 17- TRASFERIMENTI REGIONALI

La Regione Campania accrediterà presso il Comune Capofila, delegato a svolgere la funzione contabile di concerto con l'Ufficio di Piano, tutti i finanziamenti relativi alle funzioni svolte in forma associata di cui alla presente Convenzione.

ART. 18 – INFORMAZIONI

Qualora un Amministratore Comunale lo richieda , il COORDINATORE dovrà trasmettere le Deliberazioni ed i Provvedimenti di gestione richiesti , adottati dal Comune Capofila in ordine alle attività amministrative riguardanti l'oggetto (in esecuzione della presente Convenzione).

Gli Enti Locali partecipanti, su richiesta dell'Ufficio di Piano, sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Ambito le Deliberazioni e gli atti che, comunque, possono avere attinenza con le attività per le quali è stipulata la presente Convenzione.

ART. 19 – RESPONSABILITA'

Il rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione a carico di ciascun firmatario è vincolante. Per l'inadempiente si prevede la relativa responsabilità contrattuale (art. 11 comma 2 – Legge 241).

ART. 20 – DIRITTO DI RECESSO

Ciascuno degli Enti Associati può esercitare, prima della naturale scadenza della presente Convenzione, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione all'Ente Capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare di riferimento.

Il recesso, che comporta la naturale esclusione dall'Ambito B2, è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente.

Fino all'effettiva operatività del recesso, pertanto, gli oneri per i quali l'Ente si è impegnato restano a suo carico.

ART. 21 – BOLLO

La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642 Allegato B art. 16 nel testo integrato e modificato dall'art. 28 D.P.R. 30 Dicembre 1982, n. 955 e D.M. 20 Agosto 1992.

ART. 22 – REGISTRO

Per la presente scrittura privata non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1) della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.

ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione viene rimessa alle Determinazioni del Collegio di Vigilanza.

ART. 24 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia al D.P.R. 20 Agosto 2001 n.384 e s.m., ai regolamenti del Comune Capofila ed alla disciplina vigente in materia.

La presente convenzione è la precisa e fedele espressione della volontà delle parti , e si compone di n. 15 facciate iscritte per intero oltre la successiva (con apposizione delle firme) , redatta con sistema informatico di scritturazione che dopo lettura , viene confermata dalle parti tutte che la sottoscrivono come segue.

SINDACO O DELEGATO DEL COMUNE DI	COGNOME E NOME (IN STAMPATELLO)	FIRMA
APICE	IDA ANTONIETTA ALBANESE	
BUONALBERGO	IGINO MIELE	
CALVI	ARMANDO ROCCO	
CASTELPOTO	ISIDORO SIMEONE	

CAUTANO	ANTONIO ORLACCHIO	
FOGLIANISE	GIOVANNI MASTROCINQUE	
PADULI	MICHELE FELEPPA	
PAGO VEIANO	MARIO DE IESO	
PESCO SANNITA	ANTONIO MICHELE	
PIETRELCINA	DOMENICO MASONE	
PONTE	DOMENICO VENTUCCI	
SAN GIORGIO DEL SANNIO	CLAUDIO RICCI	
SAN MARTINO SANNITA	ANGELO CIAMPI	

SAN NAZZARO	TOMMASO MANGANIELLO	
SAN NICOLA MANFREDI	FERNANDO ERRICO	
SANT'ANGELO A CUPOLO	FABRIZIO D'ORTA	
SANT'ARCANGELO TRIMONTE	ROMEO PISANI	
TORRECUSO	GIOVANNI CUTILLO	
VITULANO	RAFFAELE SCARINZI	

Il presente atto viene altresì sottoscritto, in segno di accettazione e condivisione

ENTE	COGNOME E NOME (IN STAMPATELLO)	FIRMA
PROV. DI BENEVENTO		
A.S.L. BN1		